

# Ordinanza sui medicinali (OM)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 ottobre 2001<sup>1</sup> sui medicinali è modificata come segue:

*Art. 25b cpv. 1 e 3 primo periodo*

<sup>1</sup> I Cantoni in cui, al 1° gennaio 2002, i droghieri titolari del diploma federale erano autorizzati a dispensare medicinali della categoria di vendita C, possono permettere ai droghieri di dispensare medicinali della categoria di vendita C, purché la condizione dell'articolo 25 capoverso 4 LATer sia adempiuta.

<sup>3</sup> Se la condizione dell'articolo 25 capoverso 4 LATer non è più adempiuta, l'autorizzazione è revocata. ...

II

La presente modifica entra in vigore il ... .

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 812.212.21

